



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 16-02-2019

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. Conferma aliquote tributi comunali.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **Sedici** del mese di **Febbraio** alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	SI
SALVALAI ANDREA	Vice Sindaco	SI
MARCHETTI ANDREA	Consigliere	SI
BONSI MADDALENA	Consigliere	SI
BRIGNONE ENZO	Consigliere	SI
MARCHETTI GIORGIO	Consigliere	SI
ZATTI MASSIMO	Consigliere	SI
ZATTI NICOLA	Consigliere	SI
ALMICI ROBERTO	Consigliere	SI
PEZZOTTI DARIO	Consigliere	SI
FAVORE CARLO	Consigliere	SI

Presenti: 11 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Deliberazione C.C. n. 4 del 16-02-2019

OGGETTO: Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati. Conferma aliquote tributi comunali.

Sindaco: coglie l'occasione per ringraziare nuovamente Mario ALMICI che è stato pilastro della gestione del bilancio dell'Ente per anni e ha lasciato una situazione solida e fa notare la presenza della rag. Manuela ALMICI che si è trovata a redigere il suo primo bilancio, con competenza e passione. Invita i consiglieri, se avessero domande specifiche, a porle a lei. Spiega che non vi sono scelte politiche fondamentali nel bilancio che viene presentato né che vincolano per gli anni successivi per rispetto della futura amministrazione. Dà conto del fatto che, pur avendo un avanzo cospicuo, non si è provveduto ad applicarne nemmeno un euro.

Consigliere MARCHETTI G.: solleva due temi che aveva già posto alla ragioniera, in primis il costo dell'illuminazione pubblica che è alto ed è aumentato rispetto allo scorso anno anche per una maggiore copertura del servizio, invita a considerare la possibilità di incaricare un esperto per uno studio e una modernizzazione dei punti luce che consentano maggiore efficienza energetica. Chiede se non sia il caso di considerare la possibilità di rinegoziare i mutui in essere con CCDDPP, dato che il tasso di interesse è alto e poco adeguato alla congiuntura attuale, valutando se vi sia reale convenienza e non siano applicate penali eccessive. Rimarca il dato relativo alle entrate del GSE per il fotovoltaico, ridimensionato rispetto agli anni precedenti.

Rag. ALMICI: spiega che è stata fatta valutazione prudenziale, ma che con la variazione di luglio si provvederà a rivedere il dato per verificarne la rispondenza alla realtà.

Consigliere FAVORE: invita a verificare se il Comune sia destinatario del finanziamento per la messa in sicurezza stabilito dalla legge di bilancio;

Sindaco: conferma che arriveranno 40.000 euro e che il progetto è pressochè ultimato e riguarda la manutenzione straordinaria delle strade.

Non si registrano ulteriori interventi,

esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente il primo esercizio a cui si riferisce;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. del 17.12.2018 n. 292, con la quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali è stato differito al 28.02.2018;

RICHIAMATO l'art. 11 del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 [Regioni ed Enti locali] adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO, come indicato da Ar.co.net – Commissione per l'armonizzazione contabile - che "A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti

strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio);

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e delle entrate non aventi natura tributaria, bensì patrimoniale;
- l'art. 1 comma 37 della L. 205/2017, Legge di Bilancio 2018, il quale, modificando il comma 26 della Legge di stabilità 2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali di regioni ed enti locali anche per l'anno 2018;
- la legge di bilancio 2019 che, non confermando il blocco dei tributi locali previsto dalla disposizione dianzi citata, consente agli enti locali di aumentare le aliquote dei tributi di propria competenza e l'istituzione di nuovi tributi;

RICHIAMATA la determinazione n. 146 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Aggiornamento del costo di costruzione anno 2019 ai sensi dell’art.16, comma 9, DPR n. 380/01”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 6 del 25.01.2019 avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S. Anno 2019”;
- n. 7 del 25.01.2019 di “Approvazione piano triennale per la razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2, comma 594 e seguenti della L. 24.12.2007 n. 244”;
- n. 9 del 25.01.2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi socio assistenziali e relative quote di compartecipazione da parte degli utenti, anno 2019”;

RITENUTO di confermare i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di C.C. n. 6 del 23.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione valore aree fabbricabili ai fini dell’imposta unica comunale (IUC);
- la deliberazione di C.C.n. 7 del 23.03.2017 relativa alla conferma delle aliquote dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2017 come di seguito riportate:
 - 9,6 per mille - aliquota ordinaria
 - 4,0 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- la deliberazione n. 7 del 23.03.2017 relativa alla determinazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 come di seguito riportate:
 - 2 per mille per tutti gli immobili non esenti;
 - 0 per mille per tutti gli altri immobili;
- n. deliberazione di C.C. n. 18 in data 15.07.2015 relativa alla determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF;

VISTE le seguenti deliberazioni adottate in data odierna:

- n. 2 avente ad oggetto “Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2019”;
- n. 3 avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

DATO ATTO che l’Ente non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 707, e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le norme concernenti il patto di stabilità di cui all’art. 31 della Legge 183/2011;

RICHIAMATI i seguenti commi della L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019:

- 819. *Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*
- 820. *A decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo*

pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- 821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- 822. *Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*
- 823. *A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.*

Per effetto dei quali sono superate le norme relative al saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

RITENUTO, in ogni caso, a soli fini conoscitivi, di allegare alla presente deliberazione il prospetto sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica con l'indicazione del fondo pluriennale vincolato in entrata, oltre a quello relativo al rispetto degli equilibri;

DATO ATTO che all'art. 11, comma 3, lettera g), è prevista la redazione della nota integrativa secondo le modalità di cui al successivo comma 5 e del punto 9.11 del Principio della Programmazione n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VISTO con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 25.01.2019 è stato approvato:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018–2020, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali in data 26.01.2019, prot. n. 338, e il termine per la presentazione degli emendamenti era fissato in data 14.02.2019;

DATO ATTO che per gli adempimenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, pervenuto il 13.02.2019, prot. n. 570, di cui all'**Allegato B**);

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, dott.ssa Elisa Chiari ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
- Legge n. 208 del 28.12.2014 (Legge di stabilità 2016);
- Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- Legge n. 302 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018);
- Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019);

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e la relativa nota integrativa, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, di cui all'**allegato A**) dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del d.lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	672.816,88	663.500,00	663.500,00
Titolo 2	93.151,32	53.151,32	50.000,00
Titolo 3	375.900,00	313.400,00	313.400,00
Titolo 4	60.500,00	45.500,00	45.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9	236.300,00	236.300,00	236.300,00
Applicazione Avanzo	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.406,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	31.210,08	0,00	0,00
Totale	1.771.284,28	1.611.851,32	1.608.700,00

SPESA	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1	998.692,06	967.682,19	964.930,96
Titolo 2	177.710,08	56.000,00	56.000,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	58.582,14	51.869,13	51.469,04
Titolo 5	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 7	236.300,00	236.300,00	236.300,00
Totale	1.771.284,28	1.611.851,32	1.608.700,00

3. di dare atto che è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000, pervenuto il 13.02.2019, prot. n. 570 di cui all'**Allegato B**);
4. di dare atto, come indicato da Ar.co.net, che *“A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al d.lgs. n.118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”*;
5. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
6. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma integrale e sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22.09.2014 e delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;
8. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere ad impegnare le somme stanziare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dai n. 11 consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Marco Antonio Zatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

* * * *

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to. Elisa Chiari
